

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCOLO, RICCI e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Pensione da corrispondere agli eredi legittimi del dipendente dello Stato o degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, deceduto prima di aver raggiunto il periodo minimo richiesto dalla legge in vigore ai fini del trattamento di quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle lacune più rilevanti che emerge dal nostro attuale sistema di sicurezza sociale è quella rappresentata dalla triste realtà che purtroppo si presenta, prima che ai nostri occhi, alla nostra coscienza, nell'amara e non infrequente ipotesi in cui un dipendente dello Stato o di un qualsiasi altro ente pubblico o di diritto pubblico venga a decedere prima di aver compiuto il periodo di servizio indispensabile per poter maturare la pensione sia pure nel limite minimo.

Sicchè, all'indomani del doloroso decesso di un lavoratore che ha servito lo Stato o un qualsiasi altro ente pubblico, la di lui famiglia, il più delle volte ancora allo stato embrionale, come è facilmente prevedibile, stante il limitato periodo di servizio prestato, si trova a dover soggiacere non solo al dolore, ma anche alla fame.

Non mi pare che un tale stato di cose possa lasciarci inerti e non trovarci invece pronti allo studio di un sistema di sicurezza che rimedi alla lacuna sopra denunciata, attraverso una normativa degna di una società civile, protesa verso traguardi più umani e più ricchi di solidarietà.

Con questo spirito circa un anno addietro denunciavo al Governo tale preoccupante aspetto, sollecitandone, attraverso una precisa interrogazione, qualche opportuna ed organica iniziativa.

Poichè nella risposta orale fornitami in Aula nella seduta del 27 ottobre 1970 non mi è parso di poter cogliere soddisfacenti elementi, tali da autorizzarmi a sperare nella sollecita preparazione di un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, diretto a colmare la grave lacuna di cui sopra, mi è sembrato di dover adempiere ad un dovere elaborando il presente disegno di legge, nella speranza, se non di eliminare, almeno di attenuare le drammatiche conseguenze che derivano alle famiglie dei dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, quando disgraziatamente questi lavoratori vengono a mancare innanzi tempo. Ciò facendo, sono certo di interpretare le legittime attese della sfortunata categoria degli interessati.

È evidente che uno degli aspetti fondamentali da considerare risiede nell'apprestamento dei mezzi finanziari necessari, di cui lo Stato e gli altri enti dovranno disporre per fronteggiare e risolvere un problema

del genere, che comporta indubbiamente un'assunzione di oneri.

Infatti, che cosa si intende proporre sostanzialmente con la presente iniziativa legislativa?

Nella suindicata mia interrogazione, mi ero limitato a chiedere al Governo di adottare disposizioni provvisorie ed urgenti, affinché, in caso di decesso di un dipendente prima che avesse maturato il diritto al minimo della pensione, si procedesse alla assunzione immediata in servizio di un componente del nucleo familiare che lo desiderasse (il coniuge o un figlio in possesso dei prescritti requisiti al livello dell'occupazione richiesta), attraverso evidentemente una opportuna modifica alle norme vigenti in tema di assunzioni.

Ora, ferma restando tale impostazione mi pare che sia il caso, in occasione del presente disegno di legge, di affrontare il problema integralmente ed organicamente, per una soluzione più soddisfacente dello stesso.

Pertanto, occorre procedere all'esame della delicata e complessa materia, perchè si possa ricercare una definizione del problema medesimo, al fine di assicurare l'auspicata tranquillità ai dipendenti del pubblico impiego nella malaugurata ipotesi di un loro precoce decesso, indipendentemente dalla eventuale e possibile assunzione in servizio di un componente del nucleo familiare, che rimane sempre un fatto contingente.

Ad avviso del proponente lo Stato e gli altri enti pubblici non possono non gravarsi dell'obbligo di corrispondere sia pure un minimo indispensabile ai legittimi eredi del dipendente deceduto prima di aver maturato il minimo della pensione, prescindendo quindi dal periodo di servizio prestato.

In tale ipotesi, quale potrebbe essere la pensione da corrispondere agli eredi del dipendente di cui sopra? A parere del sottoscritto, tale pensione non dovrebbe essere inferiore a quella che si corrisponde ordinariamente, secondo le norme che regolano la materia allo stato attuale, al dipendente con al suo attivo il periodo minimo per maturare il diritto al trattamento di quiescenza.

Di conseguenza mi sembra che, stante il fine che il presente disegno di legge si propone, non abbia più senso il proposito di contenere in limiti più ridotti il periodo attualmente considerato utile a norma di legge per la maturazione al diritto di quiescenza, così come ebbe ad accennare il rappresentante del Governo in occasione della risposta orale relativa all'interrogazione innanzi citata.

Invero, vale la pena di ribadire che lo spirito di questo disegno di legge va colto nel principio che il cittadino, una volta stabilmente inserito alle dipendenze dello Stato o di un qualsiasi altro ente pubblico o di diritto pubblico, organizzandosi conseguentemente sul piano personale e familiare a seguito di tale traguardo raggiunto, non può essere abbandonato come vittima indifesa della sciagura di una morte immatura, con la ripercussione di incalcolabili conseguenze per l'avvenire dei superstiti, diretti suoi discendenti.

Ed allora il termine per il diritto di quiescenza, stante il predetto spirito del presente disegno di legge, deve contemplare un arco di tempo corrispondente mediamente al periodo di prova o di sperimentazione di un dipendente di un pubblico servizio, periodo che dovrebbe essere in ogni caso non superiore ai tre anni.

Come si provvederà a reperire i mezzi necessari?

Ritengo che una trattenuta dello 0,60 per cento sulle competenze mensili spettanti all'intera platea dei dipendenti del pubblico impiego, integrata eventualmente da un contributo statale, possa rispondere allo scopo.

È una forma assicurativa che va considerata come strumento di sicurezza e di solidarietà fra tutta la famiglia dei lavoratori del pubblico impiego impegnati al servizio della comunità.

Tale reperimento di fondi, da calcoli ed elementi che è stato possibile raccogliere, per la sua entità, non dovrebbe comportare difficoltà insormontabili.

Il presente disegno di legge per la sua natura altamente sociale costituirà un'altra pietra miliare lungo il cammino della sicurezza sociale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

In caso di decesso di un dipendente dello Stato o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, i suoi legittimi eredi hanno diritto al trattamento di quiescenza, purchè il periodo di servizio da lui prestato sia stato almeno di tre anni.

La pensione minima dopo tale periodo sarà pari a quella che percepisce il dipendente di pari grado della pubblica amministrazione, cui il defunto apparteneva, con al suo attivo il periodo minimo di servizio dante diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 2.

Indipendentemente da quanto previsto nel precedente articolo, in caso di decesso di un dipendente dello Stato o di un altro ente pubblico o di diritto pubblico, uno dei suoi legittimi eredi (il coniuge od un figlio) ha diritto di essere assunto presso la stessa amministrazione nella quale prestava servizio il dante causa, al livello dei titoli posseduti.